



# SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO 2026

Ambienti di lavoro sani e sicuri  
in un'Europa più forte



# IL DVR

## come documento strategico di pianificazione

**Dott.ssa Savina Fariello**

Tecnico della prevenzione - S.Pre.S.A.L.,  
A.S.L. Biella

**mercoledì 21 ottobre 2026**

**Sala Conferenze Unione Industriale Biellese**

Via Addis Abeba 2, Biella





## Una pulizia ordinaria. Un infortunio grave.

Nastro trasportatore • fine turno • residui vicino al rullo motore



### IL NASTRO RIPARTE

Un collega aziona l'avviamento.

La mano resta presa tra nastro e rullo.



**01**

**MACCHINA**

La zona pericolosa era accessibile?

**02**

**DVR**

Era valutato il rischio della pulizia?

**03**

**MISURE**

Quali protezioni erano state decise e attuate?

**04**

**PROCEDURA**

Come si doveva mettere in sicurezza il nastro?

**05**

**ISTRUZIONI**

Che cosa sapevano davvero i lavoratori?

**06**

**VIGILANZA**

Chi doveva controllare e su quali regole?

# Era previsto? Comunicato? Fatto davvero?

Dichiarazioni diverse richiedono riscontri oggettivi.

DATORE DI LAVORO

«Avevo detto di fermare la macchina.»

PREPOSTO

«Non conoscevo una procedura specifica.»

LAVORATORE

«Abbiamo sempre fatto così.»

**LA TRACCIABILITÀ RENDE VERIFICABILI LE SCELTE E LA LORO ATTUAZIONE**

Nell'indagine parto dall'infortunio e risalgo al DVR. In azienda deve avvenire il contrario.

# LA CATENA DELLA PREVENZIONE

Dal DVR all'esecuzione del lavoro

Obblighi del datore di lavoro e dei soggetti aziendali  
del D.Lgs. 81/2008

1

## VALUTAZIONE DEI RISCHI



Individua i rischi  
e definisce le misure,  
le procedure e i ruoli.



Artt. 17  
28 e 29

2

## MISURE DI PREVENZIONE



Scelta e attuazione  
delle misure tecniche  
e organizzative.



Artt. 15  
18 e 71

3

## PROCEDURE OPERATIVE



Definisce  
come svolgere l'attività  
in sicurezza.



Art. 28, c. 2  
lett. d)  
Art. 71

4

## INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO



Rende i lavoratori  
consapevoli e capaci  
di applicare  
le misure.



Artt. 36  
37 e 73

5

## VIGILANZA DEL PREPOSTO



Sovrintende, vigila,  
interviene in caso  
di comportamenti  
non sicuri.



Art. 19  
comma 1  
lett. a), f), f-bis)

6

## ESECUZIONE DEL LAVORO



I lavoratori osservano  
le disposizioni ricevute  
e utilizzano correttamente  
attrezzature e DPI.



Art. 20  
Art. 71

**VERIFICA E AGGIORNAMENTO** (Art. 29, comma 3)



## TRACCIABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

per rendere verificabili le decisioni, la loro attuazione e l'efficacia nel tempo

**Art. 30, commi 1 e 2**

Modelli di organizzazione e gestione  
e sistemi di registrazione

**Il DVR è il presupposto tecnico, organizzativo e programmatico dell'intero sistema di prevenzione aziendale. La sua inadeguatezza può compromettere l'effettività delle funzioni di RSPP, dirigenti, preposti e delegati, oltre a limitare la concreta partecipazione del RLS.**

*Non possiamo sostenere che ogni DVR carente renda automaticamente inefficaci le deleghe o determini responsabilità penali di tutti i soggetti coinvolti.*

**ART 28.** La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari

- a) una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati**, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il **programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**;
- d) l'individuazione delle **procedure per l'attuazione delle misure da realizzare**, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

## Valutazione dei rischi

Individuazione dei pericoli e delle attività esposte



## Pianificazione delle misure

Procedure, risorse, priorità e interventi



## Attribuzione di ruoli e poteri

Datore, dirigenti, delegati e preposti



## Attuazione e controllo

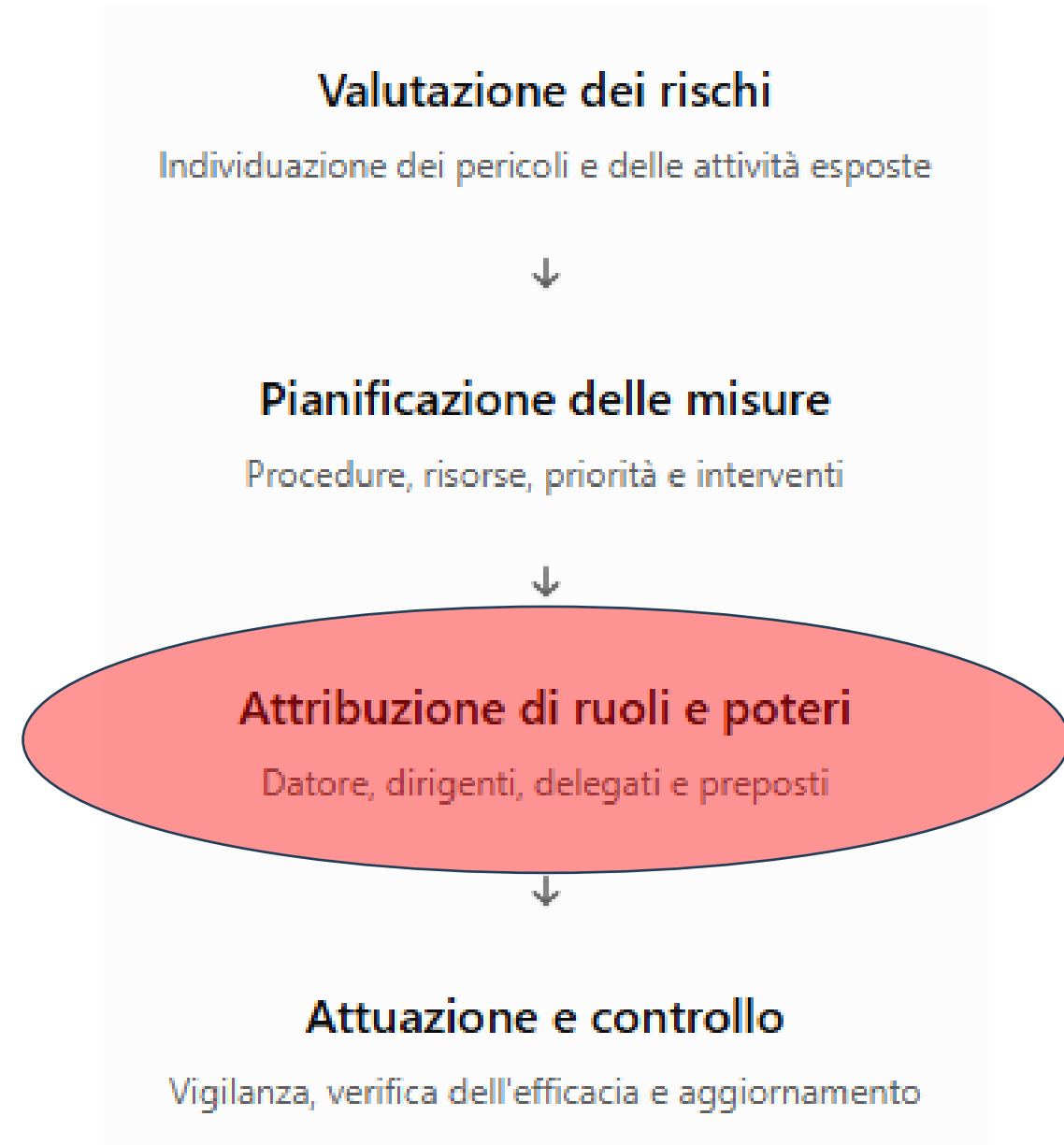
Vigilanza, verifica dell'efficacia e aggiornamento

## Quali contenuti deve avere un DVR per essere realmente uno strumento di pianificazione?

| Contenuto                                            | Funzione strategica                                                                              | Fondamento                           |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Analisi dell'organizzazione aziendale                | Comprendere attività, processi, mansioni e contesti di lavoro                                    | Artt. 2, 28                          |  |
| Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi | Conoscere i rischi effettivi, anche nelle attività non ordinarie prevedibili                     | Art. 28, comma 1 e comma 2, lett. a) |  |
| Misure preventive e protettive                       | Definire le soluzioni tecniche e organizzative necessarie                                        | Art. 28, comma 2, lett. b)           |  |
| Programma di miglioramento                           | Pianificare gli interventi nel tempo                                                             | Art. 28, comma 2, lett. c)           |  |
| Procedure attuative                                  | Stabilire come realizzare le misure                                                              | Art. 28, comma 2, lett. d)           |  |
| Ruoli incaricati                                     | Individuare chi deve provvedere all'attuazione                                                   | Art. 28, comma 2, lett. d)           |  |
| Competenze e poteri                                  | Assicurare che i soggetti incaricati possano effettivamente intervenire                          | Art. 28, comma 2, lett. d)           |  |
| Mansioni esposte a rischi specifici                  | Individuare le attività che richiedono capacità, esperienza, formazione e addestramento adeguati | Art. 28, comma 2, lett. f)           |  |
| Aggiornamento                                        | Adeguare la prevenzione all'evoluzione dei processi e dei rischi                                 | Art. 29, comma 3                     |  |

**ART 28.** La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari

- a) una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati**, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il **programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**;
- d) l'individuazione delle **procedure per l'attuazione delle misure da realizzare**, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.





Deve **valutare** il rischio  
e **pianificare**  
la prevenzione.



**Artt. 17, 28 e 29**



Deve esercitare i poteri  
conferiti per **attuare**  
la prevenzione e **gestire**  
i rischi rilevati.



**Artt. 16, 18 e 71**  
secondo le funzioni attribuite



Deve **vigilare, intervenire**  
e **segnalare** anche quando  
la procedura è carente  
o assente.



**Art. 19**



**RSPP**



DATORE DI LAVORO

**Deve valutare il rischio e pianificare la prevenzione.**

Artt. 17, 28 e 29

---

DELEGATO

**Deve esercitare i poteri conferiti per attuare la prevenzione e gestire i rischi rilevati.**

Artt. 16, 18 e 71, secondo le funzioni attribuite

---

PREPOSTO

**Deve vigilare, intervenire e segnalare anche quando la procedura è carente o assente.**

Art. 19

## DVR carente: che cosa accade al delegato?

- La carenza del DVR non invalida automaticamente la delega.
- Il datore mantiene gli obblighi indelegabili dell'art. 17.
- Il delegato deve agire sui rischi conoscibili usando i poteri effettivamente conferiti.
- Se poteri e risorse sono solo nominali, l'effettività della delega è da approfondire.
- La segnalazione non sostituisce gli interventi urgenti esigibili.



## Collegamento tra DVR e funzioni delegate

### DATORE DI LAVORO

Valuta tutti i rischi ed elabora il DVR (art. 17)



### DVR – ART. 28

Rischi, misure, programma di miglioramento, procedure e ruoli incaricati



### DELEGA – ART. 16

Attribuzione di specifiche funzioni e poteri effettivi per esercitarle



#### Attuazione

Misure, procedure, risorse e interventi

#### Controllo

Vigilanza, verifiche e azioni correttive

## LA DELEGA NON È SOLO UNA FIRMA

D.Lgs. 81/2008 — Requisiti della delega



### Atto scritto

Data certa e accettazione scritta



### Poteri effettivi

Organizzazione, gestione e controllo



### Pubblicità

Conoscibilità nell'organizzazione



### Competenza

Professionalità ed esperienza del delegato



### Autonomia di spesa

Risorse adeguate alle funzioni



### Vigilanza del datore

Controllo sull'esercizio della delega

## Gestione delle carenze della valutazione dei rischi

Qualora il **Delegato** rilevi l'assenza, l'incompletezza o l'inadeguatezza della valutazione di rischi connessi alle attività oggetto della delega, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Datore di Lavoro, indicando i rischi individuati, le attività interessate e le misure ritenute necessarie.

Nelle more dell'aggiornamento della valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro, il Delegato esercita i poteri organizzativi, gestionali, di controllo e di spesa conferitigli, adottando le misure di prevenzione e protezione di propria competenza. Qualora non sia possibile garantire condizioni di sicurezza adeguate, dispone la sospensione delle attività interessate fino all'adozione delle misure necessarie.

Il Datore di Lavoro assicura la tempestiva valutazione delle segnalazioni ricevute e l'eventuale aggiornamento del DVR, fermo restando il carattere indelegabile degli obblighi previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008.



- **Art. 19 — Obblighi del preposto**  
D.Lgs. 81/2008,

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a)     | Sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali e sull'uso delle protezioni collettive e dei DPI. Correggere i comportamenti non conformi; se l'inosservanza persiste, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. |
| b)     | Verificare l'accesso alle zone a rischio grave e specifico, consentendolo soltanto ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni.                                                                                                                                                      |
| c)     | Far rispettare le misure di emergenza e impartire istruzioni per l'abbandono della zona in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile.                                                                                                                                                   |
| d)     | Informare tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato, indicando le misure adottate o da adottare.                                                                                                                                                                   |
| e)     | Non richiedere la ripresa del lavoro quando persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni debitamente motivate.                                                                                                                                                                     |
| f)     | Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le carenze di mezzi, attrezzature e DPI e le altre condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.                                                                                        |
| f-bis) | Interrompere temporaneamente l'attività, se necessario, quando rileva carenze delle attrezzature o condizioni di pericolo durante la vigilanza; segnalare comunque tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.                                                      |
| g)     | Frequentare i corsi di formazione previsti dall'art. 37.                                                                                                                                                                                                                                      |



RICORDIAMOCI  
CHE.....

**DVR**

Prevenzione aziendale

**PSC**

Prevenzione e coordinamento del  
cantiere

**POS**

Prevenzione nelle lavorazioni  
dell'impresa

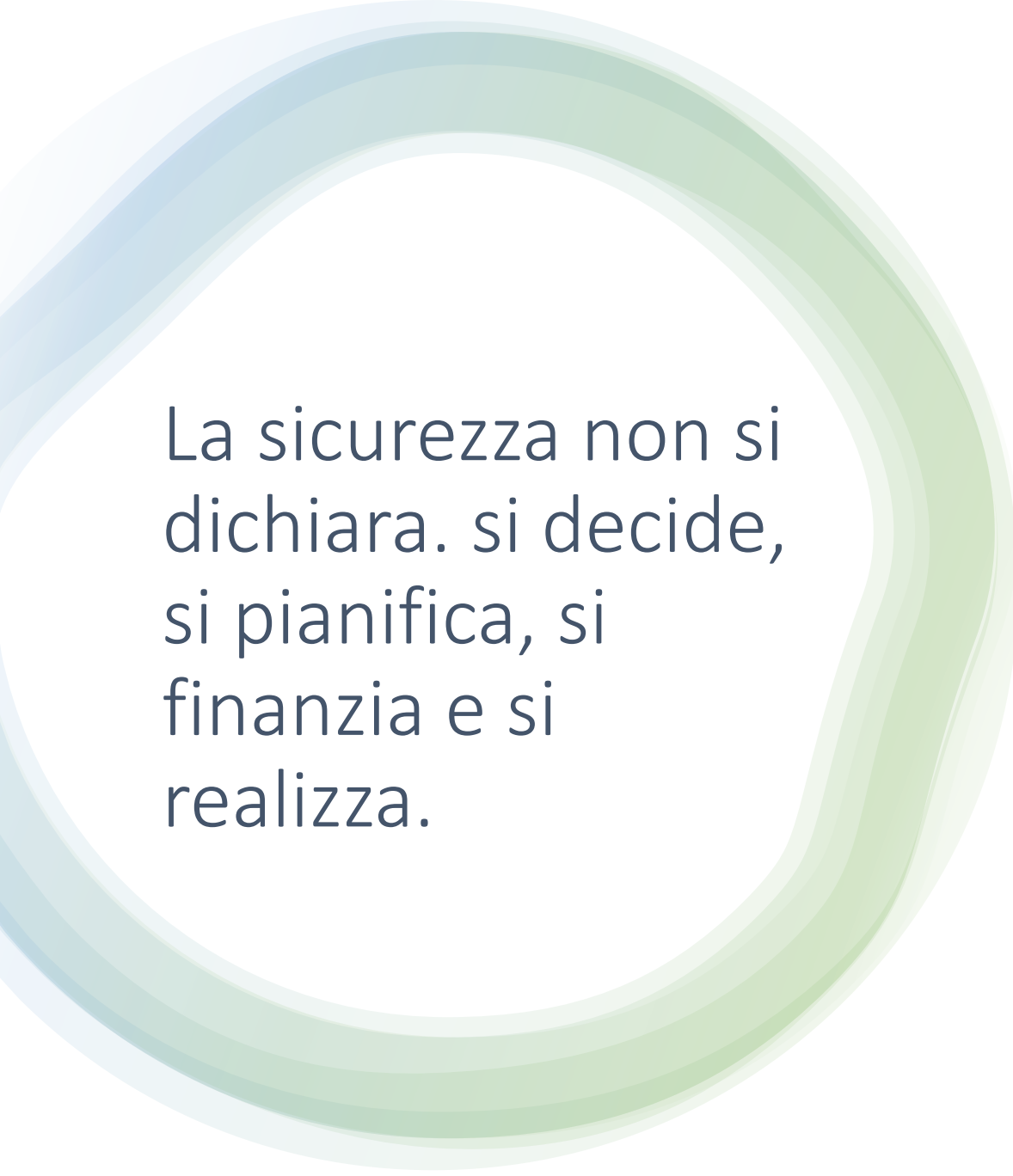
---

**RISCHI → MISURE → PROCEDURE → ATTUAZIONE → VERIFICA**

La logica comune ai tre strumenti

## DVR, PSC e POS: tre documenti, una stessa logica preventiva

|                    | <b>DVR</b>                               | <b>PSC</b>                                                                          | <b>POS</b>                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Chi lo elabora     | Datore di lavoro                         | Coordinatore per la progettazione, nei casi previsti                                | Datore di lavoro dell'impresa esecutrice                                     |
| Che cosa valuta    | Tutti i rischi dell'attività aziendale   | Rischi dell'organizzazione del cantiere, delle lavorazioni e delle interferenze     | Rischi connessi alle lavorazioni della propria impresa nel singolo cantiere  |
| Che cosa pianifica | Misure, procedure, ruoli e miglioramento | Scelte progettuali e organizzative, misure di coordinamento e costi della sicurezza | Misure preventive e protettive, procedure e organizzazione delle lavorazioni |
| Norme principali   | Artt. 17, 28 e 29                        | Artt. 91 e 100; Allegato XV                                                         | Artt. 89, 96 e 101; Allegato XV                                              |



La sicurezza non si  
dichiara. si decide,  
si pianifica, si  
finanzia e si  
realizza.

Valutare i rischi è un obbligo.

Pianificare la prevenzione è una  
scelta strategica.

Attuarla è una responsabilità.